



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N° 106 del 21 Gennaio 2025

#### 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 Gennaio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO   | COMPONENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

##### **RECLAMO n. 30 della società A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 100 del 9.1.2025 (Ammenda di € 500,00; Inibizione dirigente Sig. SCONTI Francesco fino al 21.05.2025 e dirigente Sig. LOI Antonio fino al 7.5.2025).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del primo giudice per come riportato in epigrafe, chiedendo una sostanziale riduzione delle sanzioni irrogate:

- l'ammenda: per avere, a fine gara, attinto con uno sputo la maniglia della porta dello spogliatoio arbitrale; per presenza indebita di persone non presenti in distinta, riconducibili alla società, che stazionavano nei pressi dello spogliatoio arbitrale e rivolgevano all' indirizzo dell' arbitro e degli assistenti arbitrali parole ingiuriose. Per avere, l' arbitro riscontrato, una volta fatto rientro in sede, un graffio significativo sulla fiancata posteriore sinistra del proprio veicolo, lungo circa settanta centimetri, che non era presente prima della gara (con obbligo di tenere indenne l' arbitro dei danni subiti se richiesti e documentati);
- l'inibizione per Sconti Francesco: per avere fatto ingresso sul terreno di gioco, durante la gara, e rivolto all' arbitro parole altamente offensive e irrisorie, lo stesso dopo il provvedimento di allontanamento dal campo stazionava indebitamente sul terreno di gioco per diversi minuti e, a fine gara, faceva ingresso sul terreno di gioco e negli spogliatoi e rivolgeva nuovamente all' arbitro parole ingiuriose;
- l'inibizione per Loi Antonio per avere fatto ingresso sul terreno di gioco, durante la gara, e rivolto all' arbitro parole altamente offensive e irrisorie, lo stesso dopo il provvedimento di allontanamento dal campo stazionava indebitamente sul terreno di gioco per diversi minuti e, a fine gara, faceva ingresso sul terreno di gioco e negli spogliatoi.

In via preliminare è da rappresentare che l'art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ritiene, pertanto, questo Collegio che la narrazione dei fatti contenuta nel rapporto dell'arbitro non possa essere posta in dubbio.

Tuttavia, tenuto conto del disposto dell'art. 36 del C.G.S. in materia di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara le sanzioni ai tesserati vanno rimodulate riducendole, per Sconti Francesco fino al 16 marzo 2025 e Loi Antonio fino al 9 marzo 25.  
Si ritiene doversi confermare, invece, l'ammenda.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione dell'inibizione al dirigente SCANTI Francesco fino al 16 marzo 2025 e del dirigente LOI Antonio fino al 9 marzo 2025;  
rigetta nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

#### **RECLAMO n. 31 della società MELICUCCO CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 100 del 09.01.2025 (Ammenda di € 600,00).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La società Melicucco Calcio impugna la sanzione dell'ammenda irrogata dal giudice di primo grado "per avere propri sostenitori, durante la gara, dato luogo ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria; per avere a fine gara alcune persone non identificate, riconducibili alla società, sostato nei pressi dello spogliatoio, colpendo la porta dello stesso con pugni e rivolgevano parole minacciose all'indirizzo della terna arbitrale, nonché per avere una delle predette persone rivolto parole offensive e minacciose all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali".

La reclamante sostiene che tutti gli addebiti sono infondati anche per la cospicua presenza di forze dell'ordine che avrebbe impedito il verificarsi dei fatti contestati.

In via preliminare è da rappresentare che l'art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ritiene pertanto questo Collegio che la narrazione dei fatti contenuta nel rapporto dell'arbitro non possa essere posta in dubbio.

Anche la modulazione della sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti addebitati per cui il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

#### **RECLAMO n. 32 della società F.C.D. CITTA' DI CIRO' MARINA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 100 del 10.01.2024 (prosecuzione della gara A.S.D. Silana FC 2019 vs F.C.D. Città di Cirò Marina del 05.01.2025 valevole per il campionato di Prima Categoria- girone B ; squalifica calciatore CATALDI Alessio per TRE gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Al 32° minuto del secondo tempo di gioco della gara A.S.D. Silana Football Club 2019 – F.C.D. Città di Cirò Marina, a seguito della rete della società A.S.D. Silana Football Club, sugli spalti "si creava molto scompiglio" tanto che si richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine; tesserati di entrambe le squadre si riversavano anche loro in vicinanza degli spalti, creando disordine; intervenute le forze dell'ordine, dopo avere placato gli animi, chiedevano al direttore di gara di sospendere definitivamente l'incontro; in quel momento il risultato della gara era sul punteggio di 3-1;

l'arbitro, "dopo aver chiesto più volte conferma alle forze dell'ordine" sospendeva la gara; al rientro negli spogliatoi i Carabinieri comunicavano all'arbitro "di poter ricominciare la gara" rassicurando che "sarebbero rimasti sugli spalti per prevenire nuovi scompigli"; la società F.C.D. Città di Cirò Marina riteneva di non ricominciare l'incontro dopo la sospensione dello stesso, esponendo le proprie motivazioni in una riservata scritta allegata agli atti ufficiali.

Per quanto sopra, il Giudice Sportivo, considerato che la gara in epigrafe era da considerarsi sospesa definitivamente nel momento in cui l'arbitro e le due squadre hanno fatto rientro negli spogliatoi su indicazioni delle Forze dell'Ordine e, pertanto, la mancata ripresa della stessa non configura rinuncia alla prosecuzione, ai sensi dell'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F., da parte della società F.C.D. Città di Cirò Marina, disponeva di dovere disporre la prosecuzione della gara dal momento della sospensione definitiva della stessa.

Ritiene questo Corte che la delibera del Giudice di primo grado sul punto sia scevra da errori e la decisione di disporre la prosecuzione della gara da confermare.

Relativamente alla squalifica del calciatore Cataldi Alessio, pur ritenendo non contestabile quanto riportato dall'arbitro, si ritiene che la stessa vada ridotta a due gare effettive.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore CATALDI Alessio a DUE gare effettive; conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

**RECLAMO n.33 della società A.S.D. SERSALE CALCIO 1975 e del Signor GALLO Ettore  
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato  
Ufficiale n. 104 del 16.01.2025 (inibizione dirigente Sig. GALLO Ettore fino al 09.04.2025).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il reclamante

RILEVA

Con il presente reclamo si impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il dirigente Gallo Ettore fino al 09.04.2025 per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale a fine gara. Lo stesso manteneva un atteggiamento irrispettoso e irrispettoso fino al rientro negli spogliatoi, rivolgendo insulti anche nei confronti di Organi Federali.

In reclamo si sostiene che il sig. Gallo Ettore non ha posto in essere comportamenti ingiuriosi nei confronti degli ufficiali di gara, né ha offeso l'onorabilità degli Organi Federali rivestendo, tra l'altro, un ruolo istituzionale all'interno della Federazione stessa. In particolare si rappresenta che l'arbitro non ha riportato in referto alcuna espressione utilizzata dal Gallo.

In via preliminare è da rappresentare che l'art. 61 del C.G.S. - (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare)- statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ritiene pertanto questo Collegio che la narrazione dei fatti contenuta nel rapporto dell'arbitro non possa essere posta in dubbio.

Tuttavia, tenuto conto della reale gravità della condotta, la sanzione va rimodulata riducendola fino al 23 febbraio 2025.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione dell'inibizione al dirigente sig. GALLO Ettore fino al 23 febbraio 2025;  
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi